



COMUNE DI SCANDRIGLIA

Provincia di Rieti

Cod.Fisc. e P.I.V.A. 00122200579

☎ 0765/878037
☎ 0765/878467

protocollo@pec.comune.scandriglia.ri.it
✉ protocollo@comune.scandriglia.ri.it

C.A.P. 02038
c.c.p.15035025

=====

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N° 9 DEL - 7 GIU. 2022

=====

IL S I N D A C O

Premesso che:

con il Decreto Legislativo 02/01/2018 n. 1, è stato approvato in nuovo "Codice della Protezione Civile", mediante il quale è stata effettuata una semplificazione ed una raccolta del quadro normativo di settore, evidenziando le finalità del Servizio Nazionale di Protezione Civile istituito con la Legge n. 225/92 con l'art. 1 e le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile con l'art. 3, individuando il Sindaco quale Autorità Territoriale di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti della relativa Amministrazione;

il sopra richiamato D.Lgs 1/2018, con l'art. 12 definisce le "Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile", demandando ai Comuni nell'ambito territoriale di competenza, lo svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza,

il decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, recante norme in materia di "Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", all'art. 108, comma 1, lettera c), attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione, di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso;

la Legge 3/08/1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8/06/1990, n. 142", all'articolo 12, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

che è stato approvato il "Piano di emergenza di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Alta Sabina

Rilevato che:

il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di Riserve naturali protette, parchi urbani e aree agricole marginali, con vegetazione arborea ed arbustiva anche di alto pregio:

che, ai sensi della legge regionale 28/10/2002, n. 39 art. 65, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 Giugno 2022 ed il 30 Settembre 2022 e costituiscono altresì periodi di allerta tutti i giorni di fine settimana nonché i giorni festivi non domenicali dal 01/05/2022 al 30/10/2022;

che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di Protezione Civile Comunale alla previsione di possibili inneschi e propagazione di incendi boschivi e di interfaccia, di massima pericolosità durante il periodo della campagna antincendio;

Atteso:

che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti:

la Legge 21/11/2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.,

il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

la Legge 12/07/2012, n. 100, e ss.mm.ii. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15/05/2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

la Legge regionale 06/08/1999, n. 14 e la Legge regionale 28/10/2002, n. 39, e ss.mm.ii. "Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali";

il Regolamento Regionale 18/04/2005 n. 7, "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge regionale 28/10/2002 n. 39";

la Legge Regionale 26/02/2014 n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile "Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

la deliberazione della Giunta Regionale 15/05/2020, n. 270, redatta ai sensi dell'art. 64 comma 5, della Legge regionale 39/2002, avente ad oggetto "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi -Periodo 2020- 2022", in conformità agli articoli 3 e 8 della L. 353/2000:

il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale" del Comune di Scandriglia, approvato con Deliberazione del Giunta Comunale n. 16 del 27/06/2020

il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Scandriglia

gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice Penale;

gli artt. 14 e 29 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della Strada";

gli artt. 192, 255, 256 e 256 bis del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale";

Considerato che

ai sensi della Legge regionale n. 39/2002, durante il periodo di grave pericolosità di incendio sopra richiamato, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace,
- e) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- f) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- g) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

ORDINA

ai singoli privati e agli enti pubblici e privati, in qualità di:

- proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree verdi industriali dismesse;
- detentori di fasce di rispetto di acquedotti, elettrodotti, linee stradali;
- responsabili di cantieri edili e stradali;
- amministratori di stabili con annesse aree pertinenziali;
- proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto,
- gestori di cabine elettriche;
- proprietari di aree inedificate in genere;

ciascuno per le rispettive e singole competenze e responsabilità.

Nel periodo di massimo rischio d'incendio boschivo per il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità, è vietato, nelle zone boscate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, nonché quelli in aree a rischio incendio di interfaccia, compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato od immediato di incendio.

Pertanto su tutto il territorio comunale, DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2022, NONCHÉ NEI GIORNI DI FINE SETTIMANA E NEI GIORNI FESTIVI NON DOMENICALI COMPRESI DAL 01 MAGGIO 2022 AL 30 OTTOBRE 2022, è vietato bruciare nei campi, anche quelli incolti: stoppie, cespugli, residui di colture agrarie e di potature, sfalci ed erbe infestanti, nonché arbusti e sterpaglia lungo le strade Comunali, Provinciali, Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.

In proposito per gli abbruciamenti, ai sensi dell'art. 38, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17, per gli abbruciamenti per interventi di prevenzione antincendio, autorizzati, si intendono quelli per i quali sarà stata inoltrata, con congruo anticipo, la domanda al Comando Stazione Carabinieri Forestali, competenti per territorio e per i quali risulta rilasciata espressa autorizzazione.

Nel periodo di massimo rischio incendio (dal 15 giugno al 30 settembre), quanto indicato in deroga dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 17/1995, è subordinato alla medesima autorizzazione al fine di prevenire la perdita di controllo delle operazioni di abbruciamento.

Nel periodo di grave pericolosità per massimo rischio di incendio boschivo le Autorità Forestali possono disporre motivate sospensioni o rinvii delle operazioni di abbruciamento.

A quanto disposto, nelle aree boscate solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate ventose, sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1 per l'accensione di fuochi di insediamenti turistico-ricreativi, ma solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate da Enti Locali, da altre Amministrazioni o da privati, purchè dotate di mezzi estinguenti per numero e qualità;
- 2 per l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui d'interventi silvicolture, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi boschivi e restando comunque subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;
- 3 per l'accensione di fuochi, sempre subordinata ad apposita autorizzazione, finalizzata alle operazioni connesse alla gestione colturale ed economica dei fondi destinati alla produzione di impianti arborei, con particolare riferimento ai castagneti coltivati per la raccolta del frutto, falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti. Il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato.

E' vietata l'accensione di fuochi in terreni boscati e in tutti quelli posti ad una distanza inferiore a metri 100 dalle zone boscate.

E' pure vietato, all'interno delle aree boscate, l'uso di fornelli a gas, elettrici o a carbone.

Inoltre i conducenti di autoveicoli a marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, devono evitare le fermate del mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi. Agli operatori che usino all'aperto, in zone con materiale seccaginoso, strumenti ed attrezzature che possono provocare scintille (saldatrici, tagliatrici, mole smeriglio, ecc.) è fatto l'obbligo di realizzare preventivamente un'idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche. Similmente è reso obbligatorio durante l'uso di macchine agricole (falciatrici, mietitrebbia, ecc.) disporre sul posto di idonea attrezzatura antincendio nonché personale sufficiente ad evitare le eventuali propagazioni del fuoco.

E' vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare su terreni boscati, sulle scarpate stradali o ferroviarie: fiammiferi, sigari o sigarette e qualsiasi altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni modo possa innescare il fuoco.

I rifornitori e depositi di carburante, di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori del centro abitato, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative, ivi compreso, se ed in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione di incendi. I rispettivi proprietari o gestori dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

Entro il 20 giugno i proprietari ed i conduttori di aziende agricole confinanti con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali, l'ANAS, ASTRAL, l'Amministrazione Provinciale e Comunale, l'ENEL, ecc., sono tenuti a ripulire da rovi ed altre sterpaglie e comunque dalla vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione per le specie protette) l'area limitrofa alla strada e alle recinzioni e le scarpate stradali e ferroviarie.

L'ENEL e i proprietari o conduttori di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette cabine per un raggio di almeno 10 metri.

I gestori di pubblici Servizi, al fine di garantire la continuità del Servizio Pubblico, dovranno provvedere alla messa in sicurezza delle aree ove risultano installati i relativi impianti, mediante lo sfalcio di erbe infestanti e la successiva realizzazione di fasce di isolamento larghe almeno 5 metri libere da qualsiasi materiale infiammabile, a protezione delle relative infrastrutture.

Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una idonea fascia parafuoco intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero del bestiame.

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

E' vietata l'eliminazione di sterpi, fieno o sterpaglie secche e la ripulitura delle scarpate con l'uso del fuoco; nel caso in cui debba usarsi il fuoco, dovrà essere inoltrata preventiva richiesta scritta al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, per l'ottenimento della relativa autorizzazione. Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli e incolti dovranno adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

In tal senso si prescrivono i seguenti interventi preventivi:

- 1) perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 10 metri e sgombro da covoni di grano e/o altro materiale combustibile di:
 - a. terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito;
 - b. terreni coltivati a cereali dopo il raccolto;
 - c. terreni incolti;
- 2) le operazioni di interrimento delle stoppie, da avvisarsi immediatamente subito dopo il raccolto, si dovranno concludere comunque entro e non oltre il 30 Luglio 2020;
- 3) ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette, ai sensi della Legge regionale 19.09.1974, n. 61) delle aree boscate confinante con strade ed altre vie di transito per la profondità di almeno 5 metri;
- 4) ripulitura ed eliminazione di materiale legnoso secco, ancora in piedi od a terra, nella porzione perimetrale dei boschi cedui confinanti con strade comunali, provinciali, statali, per una fascia di almeno 20 metri di profondità.

Nelle aree e nei periodi di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo e di "allerta" sono vietate inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 21.09.2000 n. 353, tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge ed alle disposizioni sopra impartite.

I divieti e le prescrizioni di cui al presente provvedimento si applicano a tutti i terreni boscati e cespugliati o inerbiti del territorio comunale, nonché quelli in aree a rischio incendio di interfaccia, posti in prossimità delle aree antropizzate.

Tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, specialmente in prossimità di aree boscate e in aree a rischio incendio di interfaccia, devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

I proprietari confinanti con le infrastrutture stradali hanno l'obbligo di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione di confine, in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie.

Hanno altresì l'obbligo di sfrondare e/o tagliare i rami degli impianti arborei che impediscono l'irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica. La mancata osservanza del presente obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada.

Chiunque avvisti un incendio o un principio di incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Eventuali segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri telefonici:

Agenzia Regionale di Protezione Civile: Numero Verde 803 555

Numero Unico di Emergenza: 112

Carabinieri Forestali: 1515

Comando Corpo Polizia Locale: 0765878037

Chiunque, in occasione di incendio, rifiuti senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige le operazioni di spegnimento è punito a norma dell'art. 652 del Codice Penale.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale [inserire norma regionale, o citare altro atto di pari valore e definito dalla normativa regionale].

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Scandriglia, nonché mediante l'affissione di manifesti su tutto il territorio comunale;

Si dispone la trasmissione della presente Ordinanza a:

- **Sig. Prefetto di Rieti c/o Ufficio Territoriale del Governo**
Piazza Cesare Battisti n. 10 02100 Rieti
via PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it
- **Regione Lazio -Agenzia Regionale di Protezione Civile**
via PEC: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti Via Via Sacchetti Sassetti , 1 – 02100 Rieti (Ri)**
via PEC: com.rieti@cert.vigilfuoco.it
- **ANAS S.p.a. –Direzione Generale**
via PEC: anas@postacert.stradeanas.it
- **ASTRAL –Azienda Strade Lazio S.p.a.**
via PEC: protocolloastral@pec.astralspa.it
- **PROVINCIA DI RIETI – Viabilità via salaria 02100 Rieti**
Via PEC: urp.provinciarieti@pec.it
- **Comando di Polizia Locale del Comune di Scandriglia**
via PEC: poliziamunicipale@pec.comune.scandriglia.ri.it
- **Regione Carabinieri Lazio – Comando Stazione di Scandriglia viale Carducci**
Via PEC: tri29935@pec.carabinieri.it
- **Comando Stazione Carabinieri Forestali di Poggio Moiano via dello sport 1 00137 Poggio Moiano RI**
Via PEC: fri43052@pec.carabinieri.it
- **Ufficio Tecnico Comune di Scandriglia via Umberto I 33**
- **Protezione Civile ed di Scandriglia viale Carducci**
- **ENEL Distribuzione Spa**
via PEC: eneldistribuzione@pec.enel.it
- **ENEL Energia Spa**
via PEC: enelenergia@pec.enel.it
- **ACQUA PUBBLICA SABINA S.p.a. via Mercatanti n. 8 02100 Rieti RI**
Via PEC: info.aps@pec.it
- **TELECOM Italia Spa -Direzione Roma Via Cristoforo Colombo 142 - 00147 Roma**
via PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

- **ENI GAS E LUCE S.p.a Piazza Ezio Vanoni 1 20097 San Donato Milanese MI**
Via PEC: clienti@pec.enigaseluce.com
- **Vodafone Italia Spa**
via PEC: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
- **Wind Tre Spa**
via PEC: windtrespa@pec.windtre.it
- **Tiscali**
via PEC: amministrazione.tiscali@legalmail.it
- **Fastweb**
via PEC: fastweb@pec.fastweb.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".


IL SINDACO
Lorenzo Ferrante